

**Il rapporto di lavoro dirigenziale ed il mandato di amministratore
Profili giuslavoristici, previdenziali e societari**

La conciliazione

Milano

10 luglio 2014

Avv. Gaspare Roma
De Berti Jacchia Franchini Forlani

La Conciliazione con il Dirigente

Disposizioni di Legge

- Art. 1965 c.c.
- Art. 2113 c.c.
- Artt. 185 e 410 e ss c.p.c.
- Art. 1229 c.c.

Disposizioni Contrattuali

- CCNL
- Contratti individuali di lavoro

La Conciliazione con il Dirigente

Art. 1965 c.c. – La Transazione

*“La transazione è il **contratto** con il quale le parti, facendosi **reciproche concessioni**, pongono fine a una **lite già incominciata** o **prevengono una lite che può sorgere** tra loro.*

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”

- Transazione per lite presente
- Transazione per lite futura (eventuale)
- Transazione novativa

La Conciliazione con il Dirigente

Art. 2113 c.c. “Rinunzie e transazioni”

*“Le **rinunzie** e le **transazioni** che hanno per oggetto **diritti del prestatore di lavoro** derivanti da **disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi** concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, **non sono valide**.”*

*L’**impugnazione** deve essere proposta, a pena di decadenza, **entro sei mesi** dalla data di cessazione del rapporto del lavoro o dalla data della **rinunzia o della transazione**, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.*

*Le **rinunzie** e le **transazioni** di cui ai commi precedenti possono essere **impugnate** con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà.*

*Le **disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.**”*




Il **Dirigente** è un **Dipendente** e pertanto la **conciliazione** relativa al suo **rapporto di lavoro** andrà fatta in una delle **“sedi protette”** previste dalla legge, come per tutti gli altri lavoratori subordinati

La Conciliazione con il Dirigente


Le sedi “*protette*”

- **Giudiziale** (artt. 185 e 420 c.p.c.)




Giudice del Lavoro

- **Stragiudiziale** (artt. 410 e ss. c.p.c.)



- **DTL**
- **Sedi sindacali**
- **Altre sedi e forme previste dalla legge e dai CCNL**




AGI


La Conciliazione con il Dirigente

Il Contenuto

- Tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro



Rinunce del dirigente



Rinunce del datore di lavoro




Limiti:

Responsabilità **penale** del dirigente

La Conciliazione con il Dirigente

Disposizioni Contrattuali: i CCNL

- Clausola di esonero/manleva da responsabilità




Limiti:

Dolo o Colpa Grave del Dirigente accertati con sentenza passata in giudicato


La Conciliazione con il Dirigente

Disposizioni Contrattuali: i Contratti Individuali di Lavoro

- Specifiche ulteriori manleve rispetto a quelle previste dai CCNL



Limite: Dolo o Colpa Grave del Dirigente e violazione di norme di ordine pubblico





Art. 1229 c.c. "Clauseole di esonero da responsabilità"

"È nullo qualsiasi patto che **esclude** o **limita preventivamente** la **responsabilità** del debitore per **dolo** o **colpa grave**

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico"

La Conciliazione con il Dirigente

Se **successiva** alla risoluzione del rapporto di lavoro, si possono conciliare **anche** situazioni giuridiche derivanti da **dolo** o **colpa grave** del **Dirigente**



Si **estendono le tutele** previste dai **CCNL** e dai **contratti individuali** di lavoro

La Conciliazione con l' Amministratore


Responsabilità dell' Amministratore

- Verso la **società** (artt. 2392, 2393 e 2393-*bis* c.c.)
 - ↳ Deliberata a maggioranza dall' assemblea (art. 2393 c.c.)
 - ↳ Promossa dai soci (anche di minoranza) per conto della società (art. 2393-*bis* c.c.)
- Verso i **creditori sociali** (art. 2394 c.c.)
- Verso il **singolo socio** o il **terzo** (art. 2395 c.c.)

La Conciliazione con l' Amministratore

Responsabilità dell'Amministratore verso la Società (art. 2392 c.c.)

- Per **fatti** propri al loro incarico (art. 2392, comma 1, c.c.)
- Per **omissioni**, se a conoscenza di fatti pregiudizievoli (art. 2392, comma 2, c.c.)




Conciliazione *ex* artt. 410 e ss c.p.c.

- Diritti e doveri del Dirigente e della Società datrice di lavoro
- Diritti e doveri dell'Amministratore e della Società

La Conciliazione con l' Amministratore

Responsabilità dell' Amministratore verso i Creditori Sociali (art. 2394 c.c.)

- **NO** unitamente alla conciliazione *ex* artt. 410 e ss c.p.c.
(sono diverse le parti dell' accordo)
- **SI** alla clausola di **manleva** nell' accordo di conciliazione tra l' Amministratore e la **Società**



La Società tiene indenne e manleva l'Amministratore da ogni eventuale responsabilità (civile) nei confronti dei creditori sociali, dipendente dallo svolgimento del suo mandato

La Conciliazione con l' Amministratore

Responsabilità dell' Amministratore verso i Singoli Soci o i Terzi (art. 2394 c.c.)

- **Singoli Soci:**
 - se socio unico o pochi soci, possono **prender parte all' accordo di conciliazione** *ex* artt. 410 e ss c.p.c. intervenuto con la Società
 - possibile **manleva della Società** nell' accordo di conciliazione con l' Amministratore
- **Terzi:**
 - necessità di singole conciliazioni con ciascun terzo interessato
 - possibile **manleva** della Società nell' accordo di conciliazione con l' Amministratore

La Conciliazione con il Dirigente/Amministratore

Da parte della Società

- Si può fare un'unica conciliazione nelle “*sedi protette*” ex artt. 410 e ss. c.p.c.
- Può riguardare i diritti del prestatore di lavoro sia come dirigente che come amministratore

Da parte del Dirigente/Amministratore

- Può farsi manlevare per fatti relativi alle mansioni di *dirigente* anche per dolo o colpa grave
- Può farsi manlevare dalla Società per responsabilità connesse alla carica di amministratore anche nei confronti dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi eventualmente danneggiati
- Il socio unico o i singoli soci (se pochi) possono partecipare alla conciliazione con l'Amministratore in “*sede protetta*”, liberandolo dalle eventuali responsabilità nei loro riguardi

GRAZIE

Avv. Gaspare Roma

De Berti Jacchia Franchini Forlani

Via San Paolo, 7 - 20121 Milano

Tel: 02 725541

Fax: 02 72554600

Email: g.roma@dejalex.com